

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3820 del 27/07/2022
Oggetto	Rinnovo con cambio titolarità della concessione di derivazione per il prelievo di acque sotterranee ad uso "igienico-assimilati" con procedura semplificata ai sensi dell'art. 36 del regolamento regionale n. 41/2001 nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN). Procedimento RN11A0020 - Richiedente: Loram Clean di Leurentiu Cojocaruc&C. Snc
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4026 del 27/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	ANNA MARIA CASADEI

Questo giorno ventisette LUGLIO 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, ANNA MARIA CASADEI, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Demanio Idrico

OGGETTO: Rinnovo con cambio titolarità della concessione di derivazione per il prelievo di acque sotterranee ad uso "igienico-assimilati" con procedura semplificata ai sensi dell'art. 36 del regolamento regionale n. 41/2001 nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN). **Procedimento RN11A0020** - Richiedente: Loram Clean di Leurentiu Cojocaruc&C. Snc

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"*;
- la Legge 7/08/1990 n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"* e s.m.i.; ● il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, con particolare riferimento agli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001 n. 41 *"Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"*;
- il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.; ● la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, con particolare riferimento all'art. 51 *"Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico"*; ● il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 *"Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 del R.R. n. 41/2001"*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna ;
- la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, con particolare riferimento all'art. 8 *"Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico"*;
 - le deliberazioni Regionali n. 1781/2015 *"Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento – carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque - ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021"*) e n. 2067/2015 *"Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini"*

dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021”;

- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 02/02/2015, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1792 del 31/10/2016 *“Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”;*
- la deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016 n. 1415 *“Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura ai sensi del D.M.31 luglio 2015”;*
- la deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2016 n. 2254 *“Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dati”;*
- la deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *“Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano”* così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l’incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini;

RICHIAMATE

- la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 4994 del 16/04/2012 con la quale è stata rilasciata alla Soc. Centro Petroli Baroni(P.IVA 00605110402) la concessione di derivazione per il prelievo di acque sotterranee con procedura semplificata ai sensi dell’art. 36 del R.R. n. 41/2001 in Comune di Santarcangelo di Romagna (RN)-**Procedimento RN11A0020**;
- la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 6187 del 19/05/2015 con la quale è stata rilasciata alla Soc. Autolavaggio Arcobaleno (P.IVA 03623040403) la concessione di derivazione per il prelievo di acque sotterranee con procedura semplificata ai sensi dell’art. 36 del R.R. n. 41/2001 in Comune di Santarcangelo di Romagna(RN)-**Procedimento RN11A0020**;
- la determinazione dirigenziale Arpae n. 4269 del 08/08/2017 con cui è stata rilasciata alla Ditta Autolavaggio il Girasole di Moscarelli Michelino Antonio & C. S.a.s. (P.IVA 04225400409), il subentro alla concessione di derivazione per il prelievo di acque sotterranee con procedura semplificata ai sensi dell’art. 36 del R.R. n. 41/2001 in Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) - **Procedimento RN11A0020/17CT01**;

VISTA

- l’istanza pervenuta in data 02/01/2020, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2020/242, con cui il Sig. Moscarelli Michelino Antonio ha chiesto il rinnovo della concessione n. 6187 del 19/05/2015 -**Procedimento RN11A0020**;
- l’istanza pervenuta in data 10/06/2021, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2021/91392, con cui il Sig. Cojocarui Laurentiu, titolare della Soc. Loram Clean di

Cojocarui Laurentiu & C. S.n.c. chiede che il provvedimento di rinnovo, in fase istruttoria, sia rilasciato a proprio nome a seguito di subentro nell'attività di autolavaggio;

PRESO ATTO CHE :

- per il rilascio della concessione n.4994 del 16/04/2012 la Soc. Centro Petroli Baroni ha provveduto a costituire un deposito cauzionale pari ad €. 557,00 con un versamento in data 04/05/2012;
- per il rilascio del cambio di titolarità della concessione n. 6187 del 19/05/2015 alla Soc. Autolavaggio Arcobaleno snc (P.IVA 03623040403), il deposito cauzionale già versato dalla Soc. Centro Petroli Baroni Srl, resta intestato al quest'ultima;
- per il rilascio del cambio di titolarità della concessione n. 4269 del 08/08/2017 in favore della Soc. Autolavaggio Il Girasole di Moscarelli Michelino Antonio & C. Sas., il Sig. Roberto Baroni in qualità di legale rappresentante della Soc. Centro Petroli Baroni comunica con dichiarazione in data 12/06/2017 la rinuncia alla restituzione del deposito cauzionale a favore della società subentrante;

VERIFICATO CHE:

- i canoni per il periodo di validità della concessione n. 4269 del 08/08/2017 risultano versati fino all'anno 2018 e che il canone ancora dovuto per l'annualità 2019 di €. 600,41 viene parzialmente compensato con il deposito cauzionale di €. 557,00 tramite incameramento totale (debito pari ad €. 43,41);

- in occasione della istruttoria della domanda è stato rivisto l'importo del canone che ai sensi delle linee guida Arpae è da ricomprendere come uso igienico ed assimilati e non più come uso industriale;

- i canoni ancora dovuti sono:

- per l'anno 2019 €. 43,41;
- per l'anno 2020 €. 165,36;
- per l'anno 2021 €. 164,81;
- per l'anno 2022 €. 170,31;

per un totale di €. 543,89;

- la società subentrante nell'attività dell'autolavaggio denominata "Lorem Clean di Laurentiu Cojocarui & C. S.n.c." ha versato l'importo dovuto in data 04/04/2022;

CONSIDERATO CHE:

- la derivazione continua ad essere esercitata, secondo quanto stabilito nell'atto di concessione di cui alla determinazione n. 6187 del 19/05/2015, mediante un pozzo avente una profondità di 28,00 m. dal piano di campagna e diametro 165 mm. ubicato in Comune di Santarcangelo di R. (RN), distinto catastalmente al N.C.T. al foglio 10 particella 9 con portata massima di 1,5 l/s e con un volume annuo massimo di 2.500 m³ ad uso "igienico-assimilati";
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta né di un sito della "Rete Natura 2000" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- per le caratteristiche sopra descritte, il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione semplificata di cui all'art. 36 del Regolamento Regionale n. 41/2001; ● ai fini

della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso "igienico-assimilati" di cui alla lett. f) dell'art. 152 della citata L.R. 3/1999;

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali ed in particolare della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po "Direttiva derivazioni" utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, si evince che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico "Conoide Pisciatello-Rubicone-Usa – confinato superiore" (cod. 0565ER-DQ2-CCS), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo 2010-2013 "scarso";
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come "lieve", essendo il prelievo inferiore a 3.000 m³/anno (pari a 2.500 m³/anno) con portata massima inferiore a 2 l/s (pari a 1,5 l/s)
- dati:
 1. la subsidenza accettabile, essendo i valori medi 2006-2011 tra -7,5 e -5 mm/anno), 2. la soggiacenza media 2010-2012 della falda in equilibrio con valori inferiori ai 15 m dal piano campagna,
 3. il trend piezometrico medio 2002-2012 costante, pari a circa 0,0 m, il corpo idrico, localmente, risulta a " criticità bassa";
- applicando il metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione) definito nella "Direttiva Derivazioni" , l'ambito di rischio in cui ricade il prelievo è A (Attrazione), con derivazione dei volumi emunti compatibile;

STABILITO che il canone annuale per l'uso igienico-assimilati, calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. e secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa, è fissato in €. 170,31 (eurocentosettanta/31) per l'anno 2022; **ACCERTATO:**

- che il richiedente ha provveduto in data 30/12/2019 al versamento della somma di €.90,00 a titolo di spese istruttorie, ai sensi delle D.G.R. n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- ha provveduto in data 04/04/2022 al pagamento dei canoni 2019,2020,2021,2022 comprensivo degli interessi legali;
- che il richiedente ha provveduto in data 03/06/2022 al versamento della somma di €. 250,00 a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che l'Azienda concessionaria viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;
- che con nota prot. PG/2022/78230 del 10/05/2022 il disciplinare è stato inviato alla richiedente per preventiva accettazione e il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36 del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014 per la durata di anni 5 (cinque) fino alla data del 31/12/2025, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico RN Dott.ssa Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla Soc. Loram Clean di Cojocarur Laurentiu & C. S.n.c. (P.IVA 04492270402), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione con cambio di titolarità per la derivazione di acque sotterranee in Comune di Santarcangelo di R.(RN) ad uso "igienico assimilati" per una portata massima di 1,5 l/s ed un volume annuo massimo di 2.500 m³ - **Procedimento RN11A0020**;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2025**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014;
4. di fissare il canone di concessione per l'uso "igienico ed assimilati", ai sensi dell'art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa. Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;
5. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
6. che il deposito cauzionale di €. 557,00 (euro duecentocinquanta/00) versato in data 04/05/2012 dalla Soc. Centro Petroli Baroni S.r.l. è trattenuto per copertura parziale per il canone 2019;
7. di fissare in €. 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo è stato versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito, ove nulla osti, al termine della concessione a seguito della scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
8. che le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale;
9. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al

- corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
10. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
 11. di stabilire inoltre:
 - che Arpae ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
 12. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
 13. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lett. b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini – Area Est

Stefano Renato De Donato

La titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico RN

Anna Maria Casadei

(Documento firmato digitalmente)



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Demanio Idrico
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata Soc. Loram Clean di Cojocarù Laurentiu & C. S.n.c. (P.IVA 04492270402), per il prelievo di acque sotterranee ad uso “igienico assimilati” nel Comune di Santarcangelo di R.(RN) - **Procedimento RN11A0020**.

ART. 1

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E
DESTINAZIONE D’USO DELLO STESSO.**

Il prelievo di acqua sotterranea avverrà mediante un pozzo esistente avente le seguenti caratteristiche:

- diametro: 165 mm.;
- profondità: 28,00 m. dal piano di campagna;
- ubicazione: Comune di Santarcangelo di R., distinto catastalmente al C.F. al foglio 10 particella 9 avente le seguenti coordinate geografiche:
UTM-RER: X= 775.313 Y= 885.655
- Corpo Idrico: cod. 0565ER-DQ2-CCS -Conoide Pisciatello-Rubicone-Usò – confinato superiore ricaricato prevalentemente da fonte appenninica

La risorsa idrica prelevata dovrà essere utilizzata ad uso “igienico-assimilati”.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL’ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di acqua sotterranea dovrà essere esercitato con le seguenti

- modalità: - **potenza della pompa: 1,5Kw;**
- **portata massima di prelievo: 1,5 l/s;**
- **massimo volume annuo prelevato: 2.500 m³.**

Il Concessionario dovrà, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all’Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,

- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo;

2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare; 3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia concedente;
4. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare all'Agenzia concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero;
5. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche; 6. Qualora l'Agenzia concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, il concessionario dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento di misurazione della quantità d'acqua prelevata;
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, esplicitando i motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia concedente, che valuterà se autorizzarla o meno.

ART.5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2025**, fatti salvi il diritto del Concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di generale pubblico interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità;
2. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione;
3. Il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal generale pubblico interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenzia concedente.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
3. Il canone dovrà essere aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione;
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito se sono stati adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla stessa;
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8

RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistono i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. n. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2025**;
2. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, così come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo;
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.